

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI CURRICOLARI

Legge 13 luglio 2015, n. 107 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 27 gennaio 2017

Premesso che

- l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- le istituzioni scolastiche e formative, in quanto soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a della legge del 24 giugno 1997, n. 196, devono attuare un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro con riferimento all'ordinamento dei diversi percorsi del secondo ciclo, che prevede la realizzazione di tirocini curricolari in impresa a beneficio degli studenti che frequentano i percorsi del secondo ciclo;
- l'alternanza scuola lavoro è componente strutturale del curriculum scolastico/formativo, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un valore formativo equivalente alle attività e insegnamenti svolti a scuola e l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi percorsi del secondo ciclo avviene anche attraverso la metodologia dell'alternanza;
- i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel Progetto d'Istituto della istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi d'istruzione;
- il tirocinio curricolare e le modalità di realizzazione dell'alternanza sono definite nei Piani di studio provinciali e nei piani di studio delle istituzioni formative;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO

con sede in PRIMIERO S. MARTINO DI CASTROZZA (TN), via Delle Fonti,10 – tel. 0439 62435
codice fiscale 90009790222, d'ora in poi denominato “istituzione scolastica formativa”,
rappresentato dalla . GIULIO BERTOLDI, nato a, il;
codice fiscale

E

, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”
con sede legale in (), Via , - tel.
codice fiscale /Partita IVA _____
rappresentata dal Sig. , nato/a a _____ () il _____
residente a _____ () in via _____
codice fiscale _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti in tirocinio curricolare su proposta dell' ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMIERO, in seguito indicato come “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio curricolare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e di orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del tirocinio curricolare inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi che contiene:
 - il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della formazione in azienda del Soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio curricolare, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
 - le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. LGS. 81/2008).
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica o formativa, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nel percorso di tirocinio curricolare e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza del tirocinio curricolare, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso tirocinio curricolare, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il consiglio di classe/corso sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico dell'istituzione formativa nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per il tirocinio curricolare, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio curricolare;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione e la formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- la predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e della attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sulla esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione ed alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all' art 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curricolare gli studenti beneficiari di detto tirocinio sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze,
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura gli studenti beneficiari del tirocinio curricolare contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e contestualmente all'Istituzione scolastica sulla base degli estremi identificativi delle polizze assicurative sottoscritte dall'istituzione scolastica così come riportati nel documento inerente il percorso formativo personalizzato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, l'Istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tenere conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio curricolare;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008. Nello specifico segnala al soggetto ospitante le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allega i relativi attestati, riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità ed i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;
- designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es .RSPP);

3. L'Istituzione scolastica si impegna a fare pervenire al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, anche attraverso supporti informatizzati, o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia di ciascun progetto formativo

Art. 6

1. In relazione alle funzioni ed alle attività di impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste nel tirocinio curricolare, e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività previste nel tirocinio curricolare, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire agli studenti beneficiari dei percorsi di tirocinio curricolare, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio curricolare, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare gli studenti beneficiari del percorso ed il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada agli studenti beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Alla prima scadenza triennale la presente convenzione sarà da considerarsi tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio e così di seguito, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'Istituzione scolastica e di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Primiero S. Martino di Castrozza,

Per l'ISTITUTO DI ISTR. SUPERIORE DI PRIMIERO

Il Dirigente Scolastico

.....

Per (nome ente ospitante)

Il legale rappresentante

.....